



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2009 (15.12)
(Or. en)**

17439/09

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0197 (COD)**

**ENER 442
CODEC 1446**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Coreper/Consiglio

Oggetto: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

- Decisione relativa ai membri del Consiglio di amministrazione che devono essere nominati dal Consiglio

1. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è stata creata con il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia¹.
2. L'articolo 12 del regolamento prevede la costituzione di un Consiglio di amministrazione composto da nove membri e nove supplenti. Cinque membri e cinque supplenti devono essere designati dal Consiglio.
3. Il 9 dicembre il Coreper è stato consultato in merito ai cinque membri e ai cinque supplenti che devono essere designati dal Consiglio, come indicato nel progetto di decisione figurante nell'allegato.
4. Il Coereper potrebbe suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" del suo ordine del giorno, la decisione riportata nell'allegato.

¹ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1.

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**recante nomina di cinque membri e cinque supplenti del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia¹, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 713/2009 prevede che il Consiglio designi cinque membri e i rispettivi supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.
- (2) Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere membro del comitato dei regolatori. I membri del consiglio di amministrazione devono agire in modo indipendente ed obiettivo nell'interesse pubblico.
- (3) Occorre assicurare la continuità funzionale del consiglio di amministrazione. A tal fine i membri nominati per il primo mandato non dovrebbero cessare le funzioni contemporaneamente. Pertanto, tre membri e tre supplenti dovrebbero essere nominati per sei anni e due membri e due supplenti dovrebbero essere nominati per quattro anni.

¹ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione:

- Guido BORTONI, Italia
- Razvan Eugen NICOLESCU, Romania
- Piotr Grzegorz WOZNIAK, Polonia

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione:

- Detlef DAUKE, Germania
- Philippe GUILLARD, Francia

Articolo 2

Sono nominati supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione:

- Alfonso GONZALEZ FINAT, Spagna
- Kristian MØLLER, Danimarca
- William RICKETT, Regno Unito

Sono nominati supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione:

- Peter GORDOS, Ungheria
- Maya HRISTOVA, Bulgaria

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
